

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N 2409}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DE MICHELIS)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

Modifiche al testo unico delle norme sugli assegni familiari,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 1955, n 797

Presentato il 20 dicembre 1984

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il decreto del Presidente della Repubblica n 797 del 1955, di approvazione del testo unico delle norme sugli assegni familiari, prevede che i medesimi siano corrisposti anche in determinate ipotesi di sospensione della prestazione lavorativa (articolo 14), tra le quali vanno annoverate l'assenza dal lavoro per malattia e quella dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale.

Mentre però nella prima ipotesi gli assegni familiari sono dovuti per tutto il periodo in cui sono corrisposti, per legge o per contratto collettivo di lavoro, il sussidio di malattia o la retribuzione (articolo 16), nell'ipotesi di infortunio sul

lavoro o di malattia professionale gli assegni familiari sono dovuti, in ogni caso, fino a tre mesi al massimo (articolo 15).

Si tratta di una disparità di previsione che non trova giustificazione alcuna e che può essere superata con un costo che, seppure di difficile quantificazione, può essere stimato di entità molto modesta.

A tal fine si prevede, con il presente disegno di legge, l'abrogazione dell'articolo 15 citato e la conseguente modifica del successivo articolo 16 in modo da comprendere entrambe le fattispecie e da unificare la relativa disciplina nel senso già indicato attualmente per l'ipotesi (più favorevole) di malattia.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1975, numero 797, è abrogato.

Il primo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è sostituito dal seguente:

« In caso di assenza dal lavoro per malattia o per inabilità temporanea causata da infortunio sul lavoro o malattia professionale, gli assegni familiari sono dovuti per tutto il periodo in cui sono corrisposti, per legge o per contratto collettivo di lavoro, la retribuzione o il trattamento economico spettante per l'evento ».